

Indizione di una procedura ristretta accelerata in ambito comunitario per l'affidamento dei servizi assicurativi da gestire tramite apposita cassa sanitaria per il rimborso delle spese sanitarie nonché infortuni professionali ed extra professionali riservati al personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Risposte ai quesiti

D. 1 - In relazione al requisito di idoneità professionale al punto 6.7 *Per le Casse di Assistenza: (iii) adozione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati (DPS)*, si segnala che l'adozione del DPS era un obbligo previsto dal DLgs 196/2003 (normativa sulla protezione dei dati personali). Detto obbligo esisteva per tutte le imprese, lavoratori autonomi, enti o associazioni che trattano i dati personali - anche sensibili, giudiziari o con strumenti elettronici - ed è venuto meno a seguito del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012.

Conseguentemente, anche al fine di evitare un eccessivo restringimento del numero di partecipanti, si chiede di voler confermare che detto documento deve intendersi non obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara.

R. 1 - Si conferma che la produzione del Documento Programmatico di Sicurezza sui dati di cui al punto 6.7 del Disciplinare di gara non rientra tra la documentazione obbligatoria, essendo cessato l'obbligo di redazione periodica dello stesso a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012.

D. 2 - Si prega di chiarire quanto indicato in premessa all'interno del disciplinare di gara, ovvero che la procedura è bandita per "l'affidamento dell'appalto dei servizi assicurativi, da gestire tramite cassa sanitaria, per il rimborso delle spese sanitarie, nonché infortuni professionali ed extra professionali, riservati al personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", con quanto successivamente precisato in riferimento al fatto che la procedura è finalizzata alla selezione di un apposito e qualificato Ente, cassa di Assistenza o società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziali.

A tal proposito, chiediamo di confermare che l'Ente Assistenziale in grado di erogare le prestazioni in autogestione sia pienamente titolato a partecipare singolarmente qualora in possesso dei requisiti prescritti.

R. 2 - Si conferma che la procedura è finalizzata alla selezione di un apposito e qualificato Ente, Cassa di Assistenza o Società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziali che per brevità nel bando è indicato come "Cassa".

Qualora l'ente sia in possesso dei requisiti prescritti, è facoltà dello stesso partecipare singolarmente.

D. 3 - Atteso che la *lex specialis* di gara contempla la copertura sanitaria e la copertura infortuni professionali ed extra professionali per il personale dell'Autorità, si chiede di specificare se, in caso di partecipazione in RTI tra Ente Assistenziale e compagnia Assicurativa, tale partecipazione sia possibile anche differenziata per tipologia di assistenza (ad esempio limitatamente al programma sanitario ovvero al programma infortuni).

R. 3 - E' certamente possibile che la copertura sanitaria venga coperta dall'Ente Cassa selezionato e che la copertura assicurativa sia coperta dalla compagnia Assicurativa; resta inteso in tale caso che la prima avrà il ruolo di mandataria e la seconda di mandante.

D. 4 - Per ciò che attiene i requisiti di partecipazione, con precipuo riferimento a quelli concernenti la capacità tecnica e professionale, chiediamo di confermare che l'arco temporale considerato sia il triennio 2012 / 2013 / 2014, che le garanzie e le prestazioni svolte - così come la gestione delle coperture - analoghe al programma assicurativo completo oggetto dell'appalto, siano riferite sia a coperture sanitarie che a coperture infortuni disgiunte ed infine che la contraenza per un numero di nuclei familiari non inferiore a 1.000 unità sia da intendersi, indipendentemente dal numero dei contratti attivati, nel complesso del triennio e delle coperture gestite.

R. 4 - Per ciò che attiene i requisiti di partecipazione relativi alla capacità tecnica e professionale si conferma la previsione del bando che richiede ai partecipanti di aver prestato, nel triennio 2011, 2012 e 2013, garanzie e prestazioni analoghe al programma assicurativo completo oggetto dell'appalto, in favore di un numero non inferiore a 2 amministrazioni aggiudicatrici come definite all'art. 3, comma 25, del Codice dei contratti. Si rappresenta, altresì, che le prestazioni analoghe al programma assicurativo completo oggetto dell'appalto comprendono assicurazioni sanitarie ed assicurazioni contro il rischio infortuni fornite anche disgiuntamente, senza riferimento a massimali o specifiche garanzie.

Si rappresenta che il requisito relativo al numero dei 1.000 nuclei familiari assicurati prescinde dal numero dei contratti stipulati nel triennio.

D. 5 - Per quanto riguarda i programmi gestiti, si richiede di confermare che per "coperture analoghe" ci si riferisca alla tipologia di copertura (assistenza sanitaria e infortuni professionali ed extra professionali) e non alle specifiche garanzie / massimali / limiti / somme assicurate indicati nei capitoli speciali. In caso contrario si richiede di meglio specificare la definizione di "coperture analoghe", indicando i parametri di riferimento e di interesse.

R. 5 - Si rappresenta che le prestazioni analoghe al programma assicurativo completo oggetto dell'appalto comprendono assicurazioni sanitarie ed assicurazioni contro il rischio infortuni fornite anche disgiuntamente, senza riferimento a massimali o specifiche garanzie.

D. 6 - Sempre in relazione alla predetta categoria di requisiti speciali, domandiamo se il possesso della rete di strutture sanitarie convenzionate presente sul territorio nazionale, nonché il requisito afferente la centrale operativa, possano essere soddisfatti dal concorrente che dispone della rete e della centrale senza averne la proprietà. Sotto il profilo prettamente numerico delle strutture sanitarie convenzionate, qualora alla data di presentazione dell'istanza l'operatore non disponga di una rete suddivisa nei parametri richiesti, chiediamo di confermare che sia sufficiente l'impegno ad implementarla fino al soddisfacimento del numero prescritto in caso di aggiudicazione.

Riguardo la disciplina dell'avvalimento, si prega di confermare che il soggetto ausiliario dovrà possedere esclusivamente i requisiti richiesti dalla normativa vigente e non debba necessariamente appartenere alla tipologia di soggetti riconducibile a quelli ammessi a partecipare, tanto vero che il riferimento operato dall'art. 4 all'art. 8 del disciplinare rappresenta un refuso.

R. 6 - In linea di principio, ricorrendo all'avvalimento (cfr. art. 8 del disciplinare), è possibile soddisfare il requisito relativo al possesso della rete di strutture sanitarie convenzionate ed alla centrale operativa anche attraverso una rete non propria. Resta tuttavia obbligo del concorrente disporre della predetta rete all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Quanto al citato art. 8, si evidenzia che il soggetto di cui è possibile avvalersi deve rientrare tra le categorie dei soggetto ammessi a partecipare di cui all'art. 5. In tal senso il richiamo da parte dell'art. 8 all'art. 4, rappresenta un refuso e leggersi rivolto all'art. 5.